

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 1993

Presidenza del Presidente FRANZA
indi del Vice Presidente FABRIS

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

— FABRIS (DC), relatore alla Commissione Pag. 19,
33, 34 e *passim*

— FRANZA (PSI) 2, 11, 12 e *passim*

COVELLO (DC) 17

DI BENEDETTO (DC) 40

FABRIS (DC), relatore alla Commissione .. 11, 13,
14 e *passim*

FAGNI (Rifond. Com.) 15, 17

GIUNTA (Repubb.) 10, 17, 33

LIBERATORI (PSI) 12, 13, 17 e *passim*

LOMBARDI (DC) 11, 34, 35 e *passim*

MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) 12, 17, 38 e *passim*

MERLONI, ministro dei lavori pubblici 14, 15,
16 e *passim*

NERLI (PDS) 11, 13, 16 e *passim*

PISICCHIO, sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici 11

ROGNONI (PDS) 36

SARTORI (Rifond. Com.) 11, 13, 14 e *passim*

ZAMBERLETTI (DC) 12, 14, 37 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

Presidenza del Presidente FRANZA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«**Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche**» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«**Legge-quadro in materia di lavori pubblici**» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«**Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità**» (1043), di iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1294, 835, 526, 397, 1315 e 1043.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto scorso.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento del relatore 2.1, di cui ho già dato lettura nella seduta del 3 agosto.

Propongo di accantonare l'esame di tale articolo in quanto la Commissione affari costituzionali dovrebbe esprimere nella giornata di domani il parere sull'emendamento 2.1, nella nuova formulazione.

Poichè non si fanno sservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

(Delegificazione)

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le

modalità di cui al presente articolo e secondo le norme regolatrici di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con particolare riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, degli appalti di servizi e degli incarichi di progettazione nella materia;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedurali, anche mediante inserimento in canale televisivo o in rete informativa telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze;

e) alle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 12, lettera b).

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di propria competenza, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento alle Camere, apposito regolamento, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici. Le disposizioni relative ai lavori di competenza delle regioni sono adottate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il regolamento di cui al presente comma è adottato assumendo come norme regolatrici, oltre alle disposizioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui alla direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, ove non in contrasto con la presente legge, nonché la normativa nazionale di recepimento delle direttive 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992. Con la medesima procedura si provvede alle modificazioni del regolamento di cui al presente comma.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli atti normativi indicati nel regolamento medesimo che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento di cui al comma 2.

6. Il regolamento di cui al comma 2, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:

- a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
- b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori eventualmente a lui sottoposti;
- c) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 13;
- d) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 15;
- e) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 9 dell'articolo 16;
- f) i lavori ad alta tecnologia;
- g) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche ed i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
- h) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 24;
- i) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 29, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 29;
- l) le modalità di prestazione della garanzia in caso di imprese riunite di cui all'articolo 12;
- m) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 25, comma 7, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
- n) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare di lavori o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
- o) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità e le relative modalità di rilascio;
- p) i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori dei consorzi stabili di imprese, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili di imprese alle gare e alle trattative per l'aggiudicazione di appalti e di cessioni di lavori pubblici;
- q) la quota parte della categoria o delle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
- r) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 17, nonché i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo tra il personale che partecipa alla progettazione;
- s) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, nonché le norme concernenti le modalità del collaudo e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato;

t) le eventuali condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori;

u) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Le disposizioni del regolamento relative alle materie di cui alle lettere d) e h) del comma 6 sono adottate su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la parola: «regolatrici».

3.1

GIUNTA

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parola: «particolare».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.3

LIBERATORI

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «degli appalti di servizi».

3.4

GIUNTA

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «degli appalti e servizi e».

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «degli appalti di servizi».

3.6

MAISANO GRASSI

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «progettazione nella materia» con le altre: «prestazioni d'opera intellettuale».

3.7

NERLI

All'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «inserimento in canale televisivo» con le altre: «informazione televisiva».

3.8

GIUNTA

Al comma 1, dopo il punto e), aggiungere il seguente:

«f) Le modalità di svolgimento delle attività di controllo democratico garantito ai fornitori delle opere per il tramite dell'apposita Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge».

3.9

FAGNI, SARTORI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotta su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema, apposito regolamento che, insieme alla presente legge, costituisce il codice dei lavori pubblici. Il regolamento è adottato assumendo come norme regolatrici la presente legge e le direttive della Comunità europea nelle materie di cui al comma 1».

3.10

IL GOVERNO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema, apposito regolamento, che, insieme alla presente legge, costituisce il codice dei lavori pubblici. Il regolamento è adottato assumendo come norme regolatrici la presente legge e la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori».

3.11

IL RELATORE

Il primo periodo del comma 2 è così modificato: «Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di propria competenza, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento alle Camere, apposito regolamento, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici».

3.12

ZAMBERLETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «due mesi».

3.13 LIBERATORI

Al comma 2, inserire dopo: «... commissioni parlamentari,...» le parole: «sentiti gli Ordini e Collegi professionali...».

3.14 BOSCO, CAPPELLI

Al comma 4, sostituire tutto il comma con il seguente:

«Con effetto dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 2, sono abrogati, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia, tutti gli atti normativi che disciplinano la materia di cui al comma 1, che saranno espressamente indicati nel Regolamento medesimo».

3.15 SARTORI, FAGNI

Sostituire il comma 5, con: «Il Governo, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e con le procedure ed i tempi stabiliti al comma 2, adotta il nuovo Capitolato generale d'appalto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3.16 LOMBARDI

Al comma 5, dopo le parole: «... sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ...» aggiungere le parole: «e gli Ordini e Collegi professionali ...».

3.17 BOSCO, CAPPELLI

I commi 6 e 7 sono soppressi.

3.18 IL GOVERNO

I commi 6 e 7 sono soppressi.

3.19 IL RELATORE

Al comma 6, lettera a), sostituire tutto il punto con il seguente: «la determinazione della categoria o categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;».

3.20 SARTORI, FAGNI

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «e la ripartizione dei compiti e delle funzioni» con le parole «di cui all'articolo 8 e».

3.21 FAGNI, SARTORI

Al comma 6, lettera d), sopprimere la parola: «ulteriori».

3.22 SARTORI, FAGNI

Al comma 6, lettera e), sopprimere la parola: «ulteriori».

3.23 FAGNI, SARTORI

Al comma 6, lettera h), sostituire il comma con il seguente: «La possibilità e le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 24.»

3.24 SARTORI, FAGNI

Al comma 6, lettera n), sopprimere tutto il punto.

3.25 FAGNI, SARTORI

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «deliberazione sulle» con: «risoluzione delle».

3.26 NERLI

Al comma 6, lettera p), sopprimere dalle parole: «a nonchè le modalità» sino alla fine del punto.

3.27 SARTORI, FAGNI

Al comma 6, dopo il punto u), aggiungere il seguente punto:

«Le norme per la trasparenza amministrativa degli atti e delle procedure della commissione di controllo democratico dei fruitori delle opere di cui all'articolo 4 della presente legge».

3.28 FAGNI, SARTORI

Al comma 6, dopo la lettera u), aggiungere:

«v) la determinazione degli acconti da corrispondere alle imprese nel corso dell'esecuzione dell'opera».

3.29 BOSCO, CAPPELLI

Integrare il comma 6, con la seguente formulazione:

«v) individuare precisi criteri per la determinazione dell'anomalia dell'offerta e per la sua conseguente esclusione».

3.30

FRASCA

Al comma 6 aggiungere la seguente lettera:

«Individuare precisi criteri per la determinazione e per la sua conseguente esclusione».

3.31

BOSCO, CAPPELLI

Sopprimere il comma 7.

3.32

GIUNTA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali, sentiti altri Ministri che abbiano segnalato il loro interessamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonchè delle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema, apposito regolamento, che, insieme alla presente legge, costituisce il codice dei lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto è adottato assumendo come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonchè, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria nelle materie di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento».

3.11 (2ª riformulazione)

IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro dei beni culturali ed ambientali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono adottati uno o più capitoli speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su mura, nonchè di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo».

3.17-bis

IL RELATORE

Al comma 6, dopo la lettera g), inserire il seguente:

«g-bis) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su mura, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo».

3.23-bis

IL RELATORE

Al comma 6, lettera p), sostituire le parole da: «alle gare» fino alla fine, con le seguenti: «alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici».

3.27-bis

IL RELATORE

Al comma 6, lettera s), dopo le parole: «dei lavori stessi», aggiungere le seguenti: «le modalità di corresponsione alle imprese di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori».

3.27-ter

IL RELATORE

Sopprimere il comma 7.

3.32-bis

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole: «d) ed h)» con le seguenti: «i) ed l)».

3.33

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, è istituita apposita Commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della Commissione e per la retribuzione dei compensi, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1124 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici».

3.34

FABRIS

GIUNTA. L'emendamento 3.1 si illustra da sè.

L'emendamento 3.4 prevede la soppressione dell'espressione «degli appalti di servizi», perchè mi sembra che non se ne parli precedentemente e la ritengo quindi assolutamente pleonistica.

L'emendamento 3.8 si illustra da sè.

L'emendamento 3.32 prevede di sopprimere il comma 7 dell'articolo 3. Non vedo il motivo per il quale debba esservi la proposta del

Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 3.2 si illustra da sè.

Anche l'emendamento 3.5 si illustra da sè: abbiamo già discusso della questione. Gli emendamenti 3.4, presentato dal senatore Giunta, e 3.6, presentato dalla senatrice Maisano Grassi, sono simili.

Nell'emendamento 3.11 nel testo riformulato vi è un'indicazione più puntuale dei vari passaggi: mi sembra che si inquadrino meglio le problematiche correlate al regolamento.

Ritiro l'emendamento 3.19.

L'emendamento 3.17-*bis* si illustra da sè, come pure gli emendamenti 3.23-*bis* e 3.27-*bis* e *ter*. È importante sottolineare che con tanti doveri ed obblighi, bisogna anche retribuire adeguatamente chi effettua il lavoro.

L'emendamento 3.32-*bis* si illustra da sè. L'emendamento 3.33 è subordinato all'inserimento di ulteriori commi nell'articolo.

L'emendamento 3.34 riguarda la commissione di studio ai fini della predisposizione del regolamento: è un emendamento che ho presentato d'intesa con il Governo.

LOMBARDI. L'emendamento 3.16 propone per il nuovo capitolato generale d'appalto la stessa procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3 per il regolamento sui lavori pubblici.

PISICCHIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, la formulazione degli emendamenti 3.10 e 3.18 presentati dal Governo è molto chiara. In particolare, l'emendamento 3.10 è volto a ripristinare, sia pure parzialmente, l'impostazione governativa originaria di alcune norme poichè la Camera ha modificato alcuni punti del testo rendendoli non coerenti con l'intera impalcatura riguardante l'esercizio della potestà regolamentare del Governo.

L'emendamento 3.18, volto a sopprimere i commi 6 e 7, è identico all'emendamento 3.19, presentato dal relatore e poi ritirato. Il Governo, invece, mantiene la sua proposta emendativa.

NERLI. Signor Presidente, gli emendamenti 3.7 e 3.26 si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei senatori Bosco e Cappelli, dichiaro decaduti gli emendamenti 3.14, 3.17, 3.29 e 3.31.

SARTORI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 3.9, 3.15, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.27 e 3.28.

L'articolo 3 riguarda la delegificazione. Per quanto ci riguarda, potremmo anche essere favorevoli alla previsione di periodi differenziati nell'applicazione di questa norma e condividere la necessità di considerare opportuna, laddove possibile, l'elencazione degli atti, comprendendo il rischio che, qualora la regolamentazione sia troppo generale, si possa stravolgere la legge; infatti, in sede di regolamento, si

potrebbero inserire motivazioni e argomenti tali da modificare radicalmente il testo legislativo. D'altronde, con una normativa troppo particolareggiata - come ha già sottolineato l'onorevole Sottosegretario - si corre il rischio di lasciar fuori alcune questioni che poi non si saprebbe come regolamentare.

Per quanto riguarda le proposte emendative da noi presentate all'articolo 3, vorrei far rilevare che gli emendamenti 3.15, 3.21, 3.22 e 3.23 sono di carattere formale. In particolare, l'emendamento 3.15 propone una nuova formulazione del comma 4, pur mantenendone la sostanza. Gli emendamenti 3.21, 3.22 e 3.23 prevedono modifiche formali di portata minore limitandosi a proporre la soppressione o l'aggiunta di alcune parole contenute al comma 6.

Gli altri emendamenti da noi presentati tendono a regolamentare le modalità di controllo con la delegificazione, apportando nel contempo chiarimenti in ordine alle varie lettere. In relazione all'emendamento 3.9, proponiamo di introdurre a livello dei controlli una commissione nominata tra i cittadini. Questo forse è l'aspetto più qualificante delle nostre proposte di modifica all'articolo 3: la possibilità di un controllo diretto sugli appalti dei lavori pubblici.

Gli altri emendamenti si danno per illustrati in quanto il loro testo è molto chiaro.

LIBERATORI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 3.3 e 3.13. Il primo riguarda il comma 1. A mio avviso, le procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni non possono essere delegificate *in toto*. Inoltre, il comma 1 contiene un riferimento agli appalti di servizi che sono estranei alla disciplina dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Senatore Liberatori, le faccio presente sull'emendamento 3.13 la 1ª Commissione ha espresso parere contrario ritenendolo in contrasto con taluni principi generali. Vorrei sapere se pertanto ritira la sua proposta emendativa.

LIBERATORI. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.13.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, l'emendamento 3.6 è volto a sopprimere al comma 1 il riferimento agli appalti di servizi, su cui anche altri colleghi hanno presentato emendamenti.

ZAMBERLETTI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 3.12. Anche se l'obiettivo della norma in esame è la delegificazione, sarebbe comunque opportuno ridurre la potestà regolamentare del Governo, prevedendo maggiori controlli. Il mio emendamento, volto ad assicurare una più pregnante vigilanza parlamentare sull'azione del Governo in questo settore, propone la previsione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari, per obbligare il Governo a sottoporsi ad una verifica parlamentare preventiva. Comunque, si può prendere in considerazione anche una soluzione diversa; ad esempio, si potrebbe fare riferimento al Consiglio dei ministri; però in questo modo si lascerebbe fuori il Parlamento.

Ritengo che sia preferibile prevedere il parere vincolante delle Commissioni parlamentari.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Frasca, qualora nessun senatore lo faccia proprio, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 3.30.

LIBERATORI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 3.30, che si illustra da sè.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sugli emendamenti.

SARTORI. L'emendamento 3.12, presentato dal senatore Zamberletti, prevede che le Commissioni parlamentari esprimano un parere vincolante sulla proposta di regolamento: credo che tale proposta emendativa sia da valutare in modo serio e positivo. Ritengo pertanto che il ruolo di vigilanza delle Commissioni parlamentari sia molto importante e debba essere effettuato mediante l'espressione di pareri vincolanti; non avrebbe infatti molto significato se le Commissioni parlamentari fossero semplicemente consultate.

NERLI. Signor Presidente, secondo quanto è stato espresso nel corso della discussione e, a quanto mi consta, lo scopo che ci si prefiggeva non era di rinviare tale materia al Governo concedendogli, attraverso la potestà regolamentare, di operare al di fuori del confronto con il Parlamento. Ritengo pertanto che potremmo aderire all'idea contenuta nell'emendamento 3.12; infatti, se si rinvia gran parte della materia al regolamento si può e si deve esigere un controllo da parte del Parlamento.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima di esprimere il mio parere sugli emendamenti in esame, desidero fare una breve premessa. Penso sia necessario in qualche modo precisare la linea di comportamento che il relatore intende tenere nella formulazione dei suoi pareri affinché si comprenda, da parte della Commissione, anche l'espressione di pareri negativi ad emendamenti che invece potrebbero essere accolti. Infatti ritengo che, su materie in cui il disegno di legge iniatoci dalla Camera coincide sostanzialmente con gli emendamenti presentati in Commissione, sia giusto mantenere fermo il testo proveniente dall'altro ramo del Parlamento, riconoscendo il lavoro compiuto, soprattutto dal momento che il provvedimento in esame dovrà tornare all'esame della Camera.

Entro ora nel merito esprimendo parere favorevole all'emendamento 3.1, e contrario all'emendamento 3.3 che considero troppo radicale, in quanto nel tentativo di evitare aspetti che potrebbero essere considerati superflui ne annulla altri fondamentali; per questo motivo inviterei il senatore Liberatori a ritirarlo.

Riguardo invece agli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6, il parere del relatore è sostanzialmente favorevole. Per quanto concerne l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Nerli, desidero esprimere alcune perplessità. Infatti, se con l'espressione «prestazione d'opera intellettuale»

le» che l'emendamento propone si intende semplicemente il discorso della progettazione, concordo con la proposta avanzata dal senatore Nerli; però non vorrei che ci si riferisse ad appalti per la realizzazione di vere e proprie opere d'arte, come ad esempio sculture o altro. Per cui, ripeto, se per prestazioni d'opera ci si riferisce alla progettazione *tout court*, l'emendamento potrebbe trovarmi d'accordo, ma se si allarga il discorso ad aspetti che esulano dal contesto, il mio parere è contrario. Pertanto, invito il senatore Nerli a riformulare questo emendamento in modo da chiarire gli aspetti che ho testè evidenziato.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.8; riguardo al 3.9 il parere del relatore è contrario: infatti, non credo che sia necessario precisare l'aspetto del controllo denominandolo «controllo democratico garantito». In ogni caso, esso è già previsto nel provvedimento in esame e in seguito, quando tratteremo la materia concernente la funzione rivestita dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, spiegherò come verrà effettuato.

SARTORI. È un controllo diretto quello che proponiamo, cosa ben diversa dal controllo generico; si tratta di una proposta che aggiunge qualcosa all'elemento del controllo ufficiale, già previsto nel testo in esame, e che si esplica mediante un'apposita Commissione.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Mentre tuttavia nel provvedimento in esame i soggetti aventi la funzione del controllo sono già ben definiti, in questo specifico caso, nell'emendamento 3.9, perlomeno a quanto mi consta, ci si riferisce genericamente ad un controllo di cittadini e non quindi a una Commissione composta da ben determinate persone.

SARTORI. Allora ciò significa in sostanza che non desideriamo il controllo dei cittadini!

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Nella nuova formulazione dell'emendamento 3.11 mi sembra che siano stati ben precisati i rapporti con i diversi Ministeri. Invito pertanto il Governo a ritirare gli emendamenti 3.10 e 3.18.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Sarei del parere di invitare preliminarmente il senatore Zamberletti a ritirare l'emendamento 3.12, in quanto analoga modifica era già stata proposta alla Camera. La Commissione affari costituzionali di quel ramo del Parlamento ha però espresso parere contrario, adducendo il fatto che i regolamenti governativi non possono essere vincolati al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ZAMBERLETTI. Stando così le cose, ritiro l'emendamento 3.12.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.15 esprimo parere contrario.

In ordine all'emendamento 3.16, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Va escluso però il richiamo all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esattamente.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dai senatori Sartori e Fagni, sono del parere di mantenere la formulazione della Camera dei deputati. Esprimo parere negativo sugli emendamenti: 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 e 3.30.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.32 e agli emendamenti 3.11, 3.17-*bis*, 3.23-*bis*, 3.27-*bis*, 3.27-*ter*, 3.32-*bis*, 3.33 e 3.34, a mia firma.

FAGNI. Signor Presidente, per gli emendamenti che il collega Sartori ha rilevato essere puramente formali si potrebbe intervenire in sede di coordinamento, se la Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. D'accordo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.8. Esprimo parere contrario all'emendamento 3.3. In ordine all'emendamento 3.7 mi rimetto alla Commissione.

Sono contrario all'emendamento 3.9 perchè la dizione «controllo democratico garantito» è troppo indeterminata e sono già previsti molti passaggi amministrativi. Sono favorevole all'emendamento 3.11, nella seconda riformulazione.

Ritiro gli emendamenti 3.10 e 3.18.

Sono d'accordo sui contenuti dell'emendamento 3.15, tuttavia mi sembra che il concetto sia già contenuto nello spirito stesso della delegificazione. D'altra parte è una questione di forma, che si può anche approfondire. Lasciamo la questione indeterminata, in modo da poterla meglio approfondire.

L'emendamento 3.16 determina un certo appesantimento della procedura. Sull'emendamento 3.17-*bis* do invece parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.20 e 3.21, parere favorevole agli emendamenti 3.22, 3.23 e 3.25.

Sono contrario agli emendamenti 3.24, 3.26, 3.27, 3.28 e 3.30. Sono favorevole all'emendamento 3.32, come pure agli emendamenti 3.11, 3.17-*bis*, 3.23-*bis*, 3.27-*bis*, 3.27-*ter*, 3.33 e 3.34.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 3.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, che assorbe gli emendamenti 3.5 e 3.6 che sono identici.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, riformulato nel senso di sopprimere, alla lettera *b*) del comma 1, le parole: «nella materia».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8.

È approvato.

Propongo di accantonare l'emendamento 3.9, rinviandone l'esame alla definizione di taluni emendamenti riferiti all'articolo 4.

Se non si fanno osservazioni, l'emendamento 3.9 è accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, nella sua nuova formulazione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.12 e 3.13 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 3.14 è decaduto per assenza dei presentatori.

Metto ai voti l'emendamento 3.15.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo non ritiene che sia opportuno prevedere per il nuovo capitolato generale di appalto la procedura proposta con l'emendamento 3.16, il cui espletamento richiederebbe almeno tre mesi.

NERLI. Signor Presidente, propongo di accantonare l'esame dell'emendamento 3.16.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'emendamento 3.16 è accantonato.

Ricordo che l'emendamento 3.17 è decaduto per assenza dei presentatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17-*bis*.

NERLI. Concordo sostanzialmente con l'emendamento presentato dal relatore in quanto ritengo che esso colga gli intendimenti espressi nel corso della discussione in sede di Comitato ristretto, soprattutto rispetto ad alcune lacune riscontrate nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati che, talvolta, trascura di inserire il Ministero dei beni culturali tra i soggetti che debbono essere consultati in questi casi. Pertanto ribadisco il parere favorevole all'emendamento 3.17-*bis* proprio perchè esso recupera un aspetto che nel disegno di legge della Camera era stato sottovalutato.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 3.17-*bis*

FAGNI. A nome del mio Gruppo esprimo parere favorevole all'emendamento 3.17-*bis* e per motivi di tempo non mi dilungherò oltre, associandomi alle considerazioni espresse dal senatore Nerli che evidenziano puntualmente il delicato e importante problema costituito dal patrimonio dei beni monumentali e architettonici del nostro paese.

GIUNTA. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

COVELLO. A nome del mio Gruppo esprimo parere favorevole.

LIBERATORI. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3.17-*bis*.

È approvato.

Gli emendamenti 3.18 e 3.19 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 3.20.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.21.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il relatore esprime parere contrario all'emendamento in esame. Infatti, dopo un'attenta rilettura sia di esso che dell'articolato, sono giunto alla conclusione che la parola «ulteriori» che l'emendamento in questione tende a sopprimere è invece necessaria proprio per esigenze di completezza, *melius est abundare quam deficere*. Ritengo infatti che nella fase attuale delineiamo semplicemente le linee di indirizzo del provvedimento in esame; il regolamento avrà il compito in inquadrarlo meglio precisandolo con più chiarezza.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, confermo il parere favorevole sull'emendamento in esame.

SARTORI. Il nostro è un emendamento di carattere formale in quanto le norme tecniche sono quelle che sono, o esistono o non esistono. Il regolamento in particolare definisce la norma tecnica e non può definire ulteriori norme tecniche.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3.22.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.23.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.23-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.24.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.25.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.26.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.27.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.27-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.27-ter.

È approvato.

Propongo di accantonare l'emendamento 3.28. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'emendamento 3.30.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.32.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.32-bis.

È approvato.

Ricordo che, a seguito dell'approvazione degli emendamenti 3.32 e 3.32-bis, l'emendamento 3.33 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 3.34.

È approvato.

Presidenza del vice Presidente FABRIS

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Restano pertanto accantonati gli emendamenti 3.9, 3.16 e 3.28 in quanto la loro formulazione presuppone la previa definizione di taluni emendamenti riferiti all'articolo 4.

Ne consegue che viene altresì accantonata la votazione dell'articolo 3.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità sono scelti, in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, tra personalità provenienti da settori tecnici, economici e giuridici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Non possono essere nominati coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

4. L'Autorità, in particolare, vigila affinché nello svolgimento delle procedure per l'esecuzione dei lavori pubblici sia assicurata la convenienza dell'opera e l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia; verifica, anche con metodi a campione, la regolarità delle procedure di affidamento o di aggiudicazione, accertando che le stesse si siano concluse con risultato conveniente per l'ente titolare dei lavori; accerta che dall'esecuzione di un'opera non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario, segnalando in caso contrario tale pregiudizio all'ente o all'ufficio responsabile e dandone immediata notizia alla procura generale della Corte dei conti e, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità può avvalersi delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per i problemi tecnici, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità può richiedere ai soggetti di cui all'articolo 2, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; può disporre ispezioni, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. Anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, l'Autorità può disporre che le procedure che evidenziano gravi disfunzioni siano seguite dal Servizio ispettivo di cui al comma 12, lettera b), del presente articolo. Accertata l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo o agli organi giurisdizionali competenti.

10. I dati raccolti, con particolare riferimento ai programmi di cui all'articolo 13, e le connesse valutazioni, sono esposti in relazioni annuali, da inviare al Governo ed al Parlamento, nelle quali si

evidenziano le disfunzioni e le patologie riscontrate, con particolare riferimento:

- a) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
- b) alla inadeguatezza della pubblicità e della conoscibilità degli atti;
- c) allo scostamento dai costi medi;
- d) alla frequenza del ricorso a sospensioni o a varianti in corso d'opera;
- e) al mancato e tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei contraenti;
- f) allo sviluppo anomalo del contenzioso.

11. L'Autorità, con apposita comunicazione, segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa e ne dà notizia, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti. L'Autorità formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

12. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

- a) la Segreteria tecnica;
- b) il Servizio ispettivo;
- c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.

13. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.

14. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

16. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

17. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) definisce i costi standardizzati per tipo di lavoro, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni pubbliche, le relazioni di cui all'articolo 13, comma 9, nonché l'elenco dei lavori affidati;

d) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

e) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

f) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

18. I responsabili dei procedimenti relativi ai lavori sottoposti alla vigilanza dell'Autorità sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro sette giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il relativo importo, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario, nonché del progettista con la specificazione dei nominativi delle eventuali imprese raggruppate o consorziate, la data e l'importo di aggiudicazione o di affidamento. I responsabili dei procedimenti sono altresì tenuti ad inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici i bandi e i verbali di gara, l'elenco dei soggetti invitati e le comunicazioni riguardanti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, nonché, dopo l'effettuazione del collaudo, i costi complessivi del lavoro. Il responsabile del procedimento che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

19. I dati di cui al comma 18, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici) -
1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei criteri e principi generali di cui al presente articolo, l'istituzione ed il funzionamento delle autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici, di cui al comma 2 del presente articolo. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dovranno provvedere ad esprimere il proprio parere, nonché le modifiche eventualmente proposte.

2. Sono istituite presso le regioni, anche a statuto speciale, nonché presso le province autonome di Trento e di Bolzano le autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici.

3. L'autorità svolge i seguenti compiti:

a) promuove la raccolta delle informazioni e dei dati concernenti l'andamento del mercato dei lavori pubblici promossi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure a trattativa privata;

2) alla inadeguatezza della pubblicità e della conoscibilità degli atti;

3) allo scostamento dei costi di realizzazione dei lavori dai costi medi;

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori;

5) alla frequenza del ricorso alle varianti in corso d'opera quando queste superino l'importo dei lavori;

6) alla mancata osservanza da parte delle amministrazioni degli obblighi contrattuali nei confronti degli appaltatori, dei concessionari, dei prestatori di servizi e dei progettisti. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute a fornire i dati e le informazioni all'autorità, nei termini e nelle modalità dalla stessa richieste;

b) elabora i dati e le informazioni raccolte, istituendo un apposito archivio informatico, ed inviando ogni novanta giorni al Ministero dei lavori pubblici i dati raccolti;

c) pubblica semestralmente i dati e le informazioni raccolte sul Bollettino ufficiale della regione;

d) propone al Ministero dei lavori pubblici le modifiche da apportare alla legislazione vigente;

e) segnala alle amministrazioni interessate eventuali anomalie risultanti dai dati forniti, indicando contemporaneamente le soluzioni;

f) esprime il proprio parere vincolante sulle procedure proposte dal responsabile del procedimento, di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole;

g) indica la soluzione ed eventuali anomalie rilevate nell'esame delle procedure adottate dal responsabile del procedimento;

h) vigila sulla materia dei lavori pubblici e, a tal fine, acquisisce dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2, i necessari elementi conoscitivi con riguardo alle varie fasi che interessano l'esecuzione dell'opera pubblica;

i) segnala all'autorità giudiziaria, entro quarantotto ore dal loro insorgere, le disfunzioni o le irregolarità riscontrate nell'affidamento dei lavori;

l) ordina la sospensione dei lavori nel caso in cui, pur avendo rilevato e segnalato all'ente tramite il responsabile del procedimento disfunzioni od irregolarità nel procedimento per l'esecuzione dell'opera, lo stesso prosegua nell'esecuzione dei lavori non tenendo conto delle indicazioni impartite dall'autorità stessa;

m) esprime, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, il proprio parere vincolante ed inoppugnabile, sulle riserve iscritte dall'impresa, nonché sulle controversie insorte;

n) risponde, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, alle richieste di parere su questioni generali, esplicative ed applicative delle norme sugli appalti dei lavori pubblici, presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

o) dispone particolari procedure per l'affidamento a trattativa privata dei soli lavori che rientrano nella fattispecie di pronto intervento con carattere d'urgenza causato da eventi calamitosi imprevedibili e traumatici.

4. L'autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da tre membri nominati dal presidente della giunta regionale o provinciale, previa delibera della giunta stessa. I membri del collegio sono scelti tra magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o tra professori universitari ordinari di giurisprudenza, di ingegneria civile o di materie economiche, liberi professionisti con competenza ed iscrizione decennale ai relativi albi professionali in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze. Non possono essere nominati coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o in partiti politici, o che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati nominati in commissioni di collaudo, a meno che non si dimettano dalle commissioni stesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il collegio sceglie nel suo seno il presidente e detta le norme del proprio funzionamento.

5. I membri dell'autorità durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e con le province di Trento e Bolzano, sono determinate le indennità spettanti ai membri dell'autorità.

6. Alle dipendenze di ognuna delle autorità è costituita una segreteria composta da non più di venti unità. Ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, al personale è corrisposta un'indennità commisurata ai vari livelli di qualificazione. Al personale è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonchè esercitare attività professionale, commerciale ed industriale. Le assunzioni avvengono per pubblico concorso regionale, riservato a tutti i cittadini residenti nella regione o nella provincia in cui ha sede l'autorità; in sede di prima applicazione, l'autorità può avvalersi di personale, anche dirigenziale, di altre amministrazioni, enti pubblici, anche economici, ed università, che sono tenuti ad adottare i conseguenti provvedimenti di messa a disposizione. Il trattamento economico ordinario di tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

7. L'autorità provvede alla autonoma gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento nei limiti dello stanziamento all'uopo istituito, con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della

spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'autorità, sentito il Ministro del tesoro, la Presidenza del Consiglio dei ministri disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificabile in lire 25.000 milioni per le spese di personale e in lire 10.000 milioni per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Fino alla data di inizio del funzionamento delle autorità di garanzia, gli atti e le deliberazioni di loro competenza, vengono esaminati dalle sezioni della Corte dei conti competenti per territorio, con i tempi e le modalità di cui al presente articolo. Il responsabile del procedimento e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, inviano gli atti e i documenti alle sezioni della Corte dei conti di cui al presente comma.

10. Quando le opere da realizzare interessano più regioni o province autonome, il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, indica, alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 6, l'autorità referente e responsabile per il corretto svolgimento dei lavori, che svolge tutti i compiti di cui al presente articolo».

4.1

Bosco

Al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I membri dell'autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità».

4.2

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

4.3

IL RELATORE

Sostituire i commi 4, 10 e 11 con il seguente:

«4. L'autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagine campionaria, la regolarità delle procedure di affidamento o di aggiudicazione;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario, segnalando in caso contrario tale pregiudizio all'ente o all'ufficio responsabile nonchè alla Procura generale della Corte dei conti e, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici e ne da notizia, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti pubblici e concessioni di lavori con particolare riferimento:

- 1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
- 2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
- 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 17, lettera b);
- 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;
- 5) al mancato e tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
- 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso».

4.4

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la parola: «convenienza» con l'altra: «utilità».

4.5

GIUNTA

Al comma 4, dopo le parole: «regolamentare in materia» aggiungere le seguenti: «svolge attività di banca dati e di controlli incrociati».

4.6

FAGNI, SARTORI

Al comma 4, sostituire le parole: «l'ente» con l'altra: «il».

4.7

NERLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire all'autorità di svolgere il proprio compito di verifica e controllo, tutti gli organismi di cui all'articolo 2 sono tenuti ad inviare specifica scheda informativa contenente tutti i dati necessari alla verifica ed al controllo con gli altri appalti similari e con le procedure di rito».

4.8

SARTORI, FAGNI

Al comma 6, nel secondo periodo, dopo la parola: «istruttoria» inserire le seguenti: «e sino alla conclusione della stessa».

4.9

GIUNTA

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il livello delle sanzioni è correlato in modo proporzionale all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono».

4.10

IL RELATORE

Sopprimere il comma 8.

4.11

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 9, in fine, aggiungere le parole: «qualora le irregolarità abbiano rilevanza penale».

4.12

GIUNTA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Alle dipendenze dell'autorità è costituita ed opera una segreteria tecnica».

4.13

IL GOVERNO

Al comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il servizio ispettivo e l'osservatorio dei lavori pubblici sono istituiti nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, e sono ordinati secondo principi di autonomia organizzativa e funzionale».

4.14

LIBERATORI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità sono istituiti, presso il Ministero dei lavori pubblici, in posizione di autonomia organizzativa e funzionale, il Servizio ispettivo e l'Osservatorio dei lavori pubblici.

4.15

IL GOVERNO

Al comma 16, dopo la parola: «ANCI» aggiungere le seguenti: «dell'Unione province italiane (UPI)».

4.16

LIBERATORI

Al comma 16, dopo le parole: «delle Regioni» inserire le seguenti: «dell'Unione province italiane (UPI)».

4.17

IL RELATORE

Al comma 17, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) determina semestralmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione».

4.18

IL RELATORE

Al comma 17, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con i titolari dei lavori nonchè con le regioni al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici».

4.19

IL RELATORE

Sopprimere il comma 18.

4.20

LOMBARDI

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Il regolamento dispone l'elenco dei dati e delle informazioni che i titolari dei lavori, tramite i responsabili del procedimento, sono obbligate a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, nonchè i tempi entro i quali tali comunicazioni debbono avvenire e le sanzioni amministrative per le omissioni ovvero per la incompletezza o non veridicità dei dati. Le modalità di comunicazione dei dati, anche tenendo conto dello stato di avanzamento del programma di collegamento informatico di cui al comma 17, lettera c-bis), sono definite con apposite istruzioni dell'autorità».

4.21

IL RELATORE

Sopprimere il comma 19.

4.22

LOMBARDI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. In correlazione con l'autorità opera una apposita commissione per il controllo democratico dei lavori, composta da un minimo di novanta membri ed un massimo di quaranta, nominati per ogni singolo lavoro, proporzionalmente dagli enti locali interessati (comuni, province o regioni) fra i cittadini che a nome di associazioni o di gruppi organizzati ne facciano specifica richiesta. La partecipazione alla commissione è completamente gratuita. Tutti i suoi membri hanno la facoltà di poter visionare in qualunque momento tutti gli atti nonchè lo stato di avanzamento dei lavori ed i relativi pagamenti. Le funzioni della commissione sono limitate esclusivamente alla garanzia della pubblicità e trasparenza degli atti ed i suoi membri, qualora ne ravvisino le

condizioni, possono informarne il servizio ispettivo dell'autorità a cui in simili casi è fatto obbligo di aprire specifica indagine».

4.23

FAGNI, SARTORI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«20. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni relative ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati, fermo restando quanto disposto all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1974, n. 49, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige».

4.24

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel limite di 1 miliardo e 250 milioni annui».

4.3-bis

IL RELATORE

All'emendamento 4.4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) sovrintende, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici».

4.4/1

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 203 del 1991, nonché per le questioni di ordine tecnico della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

4.8-bis

IL RELATORE

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

4.13-bis

IL RELATORE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Previa intesa con l'Autorità, il Ministero dei lavori pubblici può avvalersi del servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione».

4.15-bis

IL RELATORE

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito in posizione di autonomia organizzativa e funzionale l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un servizio centrale e in servizi regionali aventi sede presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'Osservatorio opera su direttive e programmi adottati di concerto tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. I membri dell'Autorità e i dipendenti di essa hanno libero accesso ai documenti ed ai dati trasmessi all'Osservatorio ed elaborati dal medesimo».

4.15-ter

IL RELATORE

Al comma 18, sostituire le parole: «i bandi e i verbali di garra» con le seguenti: «copia dei bandi e dei verbali di gara».

4.21-bis

IL RELATORE

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Le norme di cui al comma 18 acquistano efficacia dalla data che sarà comunicata tramite avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Autorità e dal dirigente dell'osservatorio dei lavori pubblici. Le modalità di invio dei dati e dei documenti di cui al comma 18 sono determinate con apposite istruzioni dell'Autorità e del dirigente l'osservatorio dei lavori pubblici, anche in connessione alla realizzazione di un collegamento informatico con i soggetti passivi degli obblighi di cui al medesimo comma».

4.21-ter

IL RELATORE

Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 4.1 e 4.11 sono decaduti.

Passo ad illustrare i miei emendamenti all'articolo 4. L'emendamento 4.2 è di carattere formale. L'emendamento 4.4 sostituisce i commi 4, 10 e 11 con precise definizioni dei compiti dell'Autorità. L'emendamento 4.10 è stato presentato per ottemperare alle condizioni poste dalla 1ª Commissione permanente. L'emendamento 4.17 aggiunge la previsione del collegamento con i sistemi dell'Unione province italiane. L'emendamento 4.18 ottempera a molteplici richieste in ordine alla questione dei costi standardizzati. Anche l'emendamento 4.19 è stato oggetto di molteplici richieste: esso si propone di promuovere la realizzazione di un collegamento informatico con i titolari dei lavori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici. Abbiamo cioè inserito il discorso relativo all'informatica, perchè con i tempi che corrono, non possiamo tralasciare questo aspetto.

L'emendamento 4.21, precisa che il regolamento dispone l'elenco dei dati e delle informazioni che i titolari dei lavori sono tenuti a inviare

all'Osservatorio dei lavori pubblici, nonchè i tempi entro i quali tali comunicazioni debbono avvenire e le sanzioni amministrative per le omissioni ovvero per la incompletezza o non veridicità dei dati.

L'emendamento 4.3**bis** è stato elaborato per ottemperare alla condizione impostaci dalla 5ª Commissione permanente in ordine all'inserimento di un limite di importo.

L'emendamento 4.4/1 è il risultato delle valutazioni che abbiamo fatto in ordine all'Osservatorio dei lavori pubblici, che sappiamo essere, tutto sommato, presso il Ministero dei lavori pubblici.

L'emendamento 4.8**bis** stabilisce che per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 203 del 1991, nonchè per le questioni di ordine tecnico della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'emendamento 4.13**bis** tende a sopprimere la lettera c) del comma 12 dell'articolo 4. Originariamente si prevedeva che l'Osservatorio fosse un ente assolutamente autonomo; ma dopo si è deciso che esso dipendesse dai Lavori pubblici e che di esso si potesse avvalere sia il Ministero dei lavori pubblici che l'Autorità di controllo. L'emendamento 4.14**bis** prevede che anche il Ministero dei lavori pubblici possa avvalersi del servizio ispettivo per l'attuazione di compiti di controllo spettanti all'amministrazione.

L'emendamento 4.15**ter** precisa sostanzialmente come avviene la costituzione in posizione di autonomia organizzativa e funzionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, che viene articolato in un servizio centrale e in servizi regionali. Ciò trova conferma anche nel disegno di legge finanziaria che andremo ad esaminare, in cui praticamente si affida alla struttura del Ministero dei lavori pubblici ciò che un tempo faceva parte dell'Agensud; pertanto tali strutture tecniche di grande valore e potenzialità sono messe a disposizione dei Lavori pubblici.

L'emendamento 4.21**bis** prevede che al posto dei bandi e dei verbali di gara siano inviate le rispettive copie.

L'emendamento 4.21**ter** cerca di regolamentare le modalità di invio dei dati dopo l'avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*; infatti occorre evitare che si inviino i dati prima, perchè altrimenti potrebbero essere accatastati da qualche parte e nascerebbero i soliti problemi di magazzino. Abbiamo cercato di creare un collegamento tra l'entrata in funzione dell'Osservatorio e la grande quantità di dati che verrà inviata da tutta Italia. Si insiste sul discorso informatico e sul coordinamento che deve esistere tra l'invio e la ricezione dei documenti.

NERLI. Signor Presidente, volevo porre un problema preliminare al ministro Merloni. Ho letto sui giornali che il Consiglio dei ministri, tre giorni or sono, nel predisporre il provvedimento collegato alla finanziaria si è riferito alla rinegoziazione degli appalti che non abbiano ancora superato un terzo dell'esecuzione dell'opera; di questo aspetto ne discuteremo in sede di finanziaria. Ciò che mi preoccupa è che sembra che in questo disegno di legge collegato sia stato previsto un organismo presso il Ministero dei lavori pubblici che avrà il compito di definire i costi standardizzati delle opere, nonchè attività di controllo e di verifica su eventuali scostamenti dagli stessi. Sono del parere che

questa ipotesi confligga con quanto qui stiamo discutendo e deliberando, poichè stiamo istituendo una autorità fra i cui compiti rientra anche lo stabilire i prezzi *standard*. Mi sembra quindi che sia stato ipotizzato un organismo che dovrebbe svolgere i suoi compiti sotto l'egida del Ministero dei lavori pubblici, compiti che un domani dovranno essere svolti da un organismo che invece non è sotto l'egida dello stesso Ministero. Chiederei quindi dei chiarimenti in proposito, perchè mi sembra che si rischi di fare due lavori, su due linee diverse, a meno che il Governo intenda dare carattere temporaneo a queste disposizioni fino a quando, cioè, non vi sia un'Autorità in grado di effettuare realmente i controlli.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Premesso che ho potuto esaminare solo all'ultimo momento il collegato alla finanziaria, nella sua edizione «calda» delle ore 15,30, non mi sembra che vi siano contraddizioni, perchè quello che si definisce «organismo» è in effetti l'Osservatorio e non l'Autorità. Questo organismo fa esclusivamente i rilievi dei prezzi e cioè quanto deve fare anche l'Osservatorio: la rilevazione dei prezzi, dei costi delle varie attività delle opere pubbliche e dei lavori pubblici più in generale. Non ricordo con esattezza la dizione, ma non vi è una contraddizione di fondo. Il provvedimento collegato sarà esaminato in Senato in prima lettura; in quella sede potremmo effettuare tutto il coordinamento necessario tra il testo del presente provvedimento ed il disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria.

Certamente si istituisce la possibilità di rivedere gli appalti pubblici che non siano giunti ad un terzo della loro attuazione; questo è un problema che in parte ci preoccupa, perchè può mettere in moto un enorme meccanismo di revisione.

L'articolo 14 prevede invece la revisione di tutti i contratti di appalto i cui lavori non siano stati iniziati e la domanda proprio ai vari organi competenti, sulla base dei dati forniti da questo organismo. Ho fatto aggiungere che, in attesa che l'Osservatorio diventi operativo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici determini criteri e parametri di riferimento, che indubbiamente non possono essere indicati da un organismo che ancora non esiste. Tengo a sostenere, d'altra parte, che il Ministero dei lavori pubblici e l'ANAS si sono comportati così nella revisione delle concessioni delle trattative private: abbiamo dato corso a queste trattative private previa revisione da parte dell'amministrazione della congruità dei prezzi e dei costi. L'articolo 14, in sostanza, prevede l'adozione del medesimo comportamento che ha avuto il Ministero dei lavori pubblici in questo periodo per procedere alla regolarizzazione di lavori concessi a trattativa privata. Inoltre si prevede una possibilità di revisione anche per i lavori stabiliti con decorrenza 1º gennaio 1989; ciò potrà indubbiamente comportare qualche problema, poichè potrà rimettere in discussione l'assegnazione di concessioni o di lavori in corso di attuazione.

NERLI. Signor Ministro, mi scusi, ma di questi aspetti discuteremo in altra sede. Vorrei sapere solo qual è questo organismo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. L'organismo in questione è - ripeto - l'Osservatorio: ad esempio, potrebbe indicare il costo del cemento armato.

NERLI. Non mi sembra sia semplicemente così, perchè in realtà si stabilisce un prezzo dal quale non ci si può discostare: il che è più cogente. Mi interessa sapere, in sostanza, se questo organismo è un «doppione». Se l'organismo in questione è l'Osservatorio, andrà armonizzato.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Sì: andrà armonizzato. Questo organismo non scaturisce da una nostra idea; è stato pensato dal ministro Cassese, che peraltro conosceva il presente disegno di legge; in pratica ha riportato «su carta» l'oggetto delle nostre discussioni.

NERLI. Si afferma che un apposito organismo è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici: si può anticipare nel provvedimento collegato un inquadramento dell'istituenda Autorità?

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. No, perchè il disegno di legge di accompagnamento deve fare sempre riferimento a riduzioni di spesa o ad aumenti di entrate. Il ministro Cassese ha calcolato per questa generale riduzione degli appalti una riduzione di spesa per un importo vicino agli 850 miliardi di lire.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 4.7 mi sembra di carattere formale.

NERLI. No, l'emendamento 4.7 non è semplicemente formale. In considerazione del fatto che il provvedimento si riferisce non solo agli enti pubblici, ma a tutti coloro che usufruiscono di contributi dello Stato (quindi anche i soggetti privati), proponiamo di sostituire le parole «l'ente» con la parola «il» (titolare dei lavori sia pubblico che privato).

GIUNTA. L'emendamento 4.5 è puramente formale.

La seconda frase del comma 6 dell'articolo 4 recita: «Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni». Ma fino a quando? Con l'emendamento 4.9 si prevede il segreto di ufficio fino alla conclusione dell'istruttoria. Altrimenti la questione rimarrebbe indeterminata.

L'emendamento 4.12 è volto a limitare la trasmissione degli atti agli organi di controllo o giurisdizionali competenti al caso in cui le irregolarità abbiano rilevanza penale. Si richiede l'applicazione di tale procedura perchè se la trasmissione degli atti diventasse un obbligo, il controllo degli stessi determinerebbe un'attività eccessivamente pesante ed onerosa, alla quale dovrebbe seguire serie conseguenze giuridiche.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che il senatore Giunta sostenga che se, ad esempio, si adoperasse un laterizio di qualità

diversa da quella prevista, ciò rientrerebbe nei rilievi di tipo amministrativo; non avendo rilevanza penale, non sarebbe più necessario notificare la questione all'autorità giudiziaria.

SARTORI. Gli emendamenti 4.6, 4.8 e 4.23 sono stati presentati in relazione a quanto emerso nel corso del dibattito su questo disegno di legge, e sull'articolo 4 si è discusso ampiamente poichè è uno dei punti qualificanti.

L'emendamento 4.6 è volto a prevedere lo svolgimento di attività di banca dati e di controlli incrociati per esercitare pienamente la funzione di vigilanza prevista.

L'emendamento 4.8, consequenziale al precedente, ai fini delle verifiche e dei controlli che devono essere effettuati, impone a tutti gli organismi di cui all'articolo 2 di comunicare con specifica scheda informativa tutti i dati necessari per aggiornare la banca dati.

L'emendamento 4.23 rientra nel discorso che ha determinato l'accantonamento di alcuni emendamenti all'articolo 3. Vorrei che fosse letto con attenzione perchè la previsione di un'apposita commissione per il controllo democratico dei lavori non sconvolge l'impianto normativo. Ritengo che questa sia una norma particolarmente qualificante ai fini dei controlli perchè sappiamo quale considerazione i cittadini hanno oggi delle istituzioni, qualsiasi esse siano. Peraltro la partecipazione a tale commissione è del tutto gratuita e volontaria; quindi, non si parla di spese di miliardi ma di un organismo volontario che non costa nulla, al quale però è riconosciuta la facoltà di visionare gli atti in qualunque momento, dando quindi ai cittadini questa possibilità. È una norma di trasparenza e, anche se la legislazione vigente già prevede garanzie ai fini della trasparenza, credo che quanto da me proposto al riguardo potrebbe essere di aiuto per l'Autorità che voglia svolgere correttamente e con precisione i compiti che le sono stati affidati. Essa dovrà controllare moltissimi appalti. Abbiamo già affrontato questo problema e ritengo che la commissione proposta potrebbe essere un utile organismo di base per l'Autorità, la quale, sulla base delle segnalazioni effettuate, prenderà poi le sue decisioni; talune irregolarità potrebbero sfuggire considerato l'enorme numero di appalti.

LOMBARDI. Signor Presidente, prima di illustrare gli emendamenti 4.20 e 4.22, vorrei fare alcune osservazioni di carattere generale. A mio avviso, occorre operare una semplificazione lessicale e un coordinamento del testo in discussione, anche per evitare inutili duplicazioni e l'uso di termini (come ditte, appalti, titolari dei lavori, e così via) che potrebbero generare molta confusione. Il problema lessicale diventa poi sostanziale in quanto in sede di applicazione si potrebbe creare equivoci, anche perchè chi vuole sfuggire all'osservanza di talune disposizioni si attacca alla terminologia contestandone il significato e quindi vanificando l'applicazione della norma.

Si tratta di una questione di carattere generale su cui richiamo l'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore, volendo intervenire in questo senso, aveva cercato di predisporre una sorta di legenda. Ma poi si è ritenuto preferibile effettuare un lavoro di

correzione formale del testo in sede di coordinamento, al termine dell'esame degli emendamenti; in quella fase cercheremo di attribuire a ciascuna categoria l'esatta dizione affinché non si creino problemi in sede di applicazione della normativa. Comunque, ringraziamo il senatore Lombardi per il suo intervento.

LOMBARDI. Quanto agli emendamenti 4.20 e 4.22, essi derivano dalla necessità di rendere effettivamente operativo il controllo dell'Osservatorio, quindi l'azione attiva dell'Autorità. Noi non possiamo - nè del resto può la stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - operare il controllo su milioni di informazioni e fascicoli, si tratta veramente di montagne di carta! Ciò costituisce un problema che in qualche modo viene solo parzialmente risolto nell'emendamento 4.21 presentato dal relatore nel quale si rimanda comunque al regolamento. Si rischia di provocare così prima di tutto un lavoro massacrante ed inutile per tutti coloro che svolgono qualsiasi tipo di appalto e, in secondo luogo, l'invio di tale massa di carte renderà assolutamente impossibile operare un controllo ed una verifica seri, anche creando un apposito ministero preposto a questa sola funzione. Si deve invece poter lavorare sul piano delle statistiche, su campioni ed elementi raffrontabili, evitando inutili appesantimenti delle procedure che possono essere ovviati fissando criteri di snellezza che rispondano all'esigenza di riduzione dei tempi, rendendo altresì possibile ed effettivo il controllo.

LIBERATORI. Signor Presidente, l'emendamento 4.16 ha il fine di inserire anche l'Unione delle province italiane (UPI) tra i soggetti collegati con l'Osservatorio dei lavori pubblici sulla base di apposite convenzioni e attraverso procedure informatiche.

Signor Presidente, desidero inoltre annunciare il ritiro dell'emendamento 4.14.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Faccio mio l'emendamento 4.24 presentato dal senatore Ferrari Karl, in quanto ritengo opportuno tenere conto della specificità dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e di quanto previsto nelle norme d'attuazione dello stesso.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.13 e 4.15, di cui il secondo identico nel contenuto all'emendamento 4.14 del senatore Liberatori, già ritirato dal suo presentatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 4.5: parere contrario invece all'emendamento 4.6 non per discorsi preconcepiuti, ma in quanto ritengo che esso costituisca una ripetizione rispetto a quanto già previsto dal provvedimento in esame. Sempre per i motivi appena riferiti, esprimo parere contrario all'emendamento 4.8, ritengo infatti che l'emendamento 4.21, da me presentato, sia più completo. Invito pertanto il senatore Sartori a ritirare l'emendamento 4.8.

SARTORI. Accetto l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 4.8.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti 4.7 e 4.9.

Sono favorevole all'emendamento 4.12, purchè questa modifica non venga inserita alla fine del comma, ma successivamente.

L'emendamento 4.16 è identico a quello da me presentato, pertanto, esprimo parere favorevole.

Invito il senatore Lombardi a ritirare gli emendamenti 4.20 e 4.22, relativi al comma 18, sul quale ho presentato l'emendamento 4.21.

LOMBARDI. Occorrerebbe un subemendamento per introdurre il concetto di ricerca statistica. Siamo d'accordo sull'informatizzazione, ma come faranno i piccoli comuni e le piccole realtà a trasmettere questi dati?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Però nell'emendamento 4.21 si dice che «le modalità di comunicazione dei dati, anche tenendo conto dello stato di avanzamento del programma di collegamento informativo di cui al comma 17, lettera *c-bis*, sono definite con apposite istruzioni dell'Autorità». Quindi, dove non c'è l'informatica si utilizzeranno le poste italiane.

ROGNONI. È proprio quello che si vuole evitare.

NERLI. La formulazione dell'emendamento 4.21 mi sembra eccessivamente scarna rispetto agli emendamenti 4.18 e 4.19.

Abbiamo fatto una discussione piuttosto approfondita sull'articolo 4: abbiamo pensato di riportare l'Osservatorio in area sostanzialmente neutra, in modo che esso sia utilizzato di concerto dal Ministro dei lavori pubblici e dall'Autorità. Mi sembra che questo sia il punto focale della discussione che si è svolta in questa Commissione in ordine all'articolo 4. Per il resto, un conto è se si vuole cercare di pervenire ad una migliore formulazione per evitare le pastoie burocratiche costituite dall'eccesso di informazioni cartacee, un altro, se invece si pensa di abolire i compiti previsti dai commi 18 e 19 e in virtù dei quali si esplicano, attraverso l'Osservatorio, le funzioni dell'Autorità, così come si prevede nel testo della Camera. Io concordo sulla possibilità di approfondire l'emendamento 4.21 del relatore, ma sono contrario all'abolizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 4, così come proposta dagli emendamenti 4.20 e 4.22 del senatore Lombardi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Essendo il presentatore dell'emendamento 4.21, che va integrato con l'emendamento 4.21-*ter*, sono anche disposto a rivederne la formulazione.

NERLI. Il comma 18 non demanda al regolamento di stabilire alcunchè. L'emendamento 4.21, presentato dal relatore, invece, rinvia ad una sede che non è quella legislativa. Questo non mi convince.

LOMBARDI. Non si tratta dell'Osservatorio, ma della documentazione che deve essere inviata.

NERLI. Sì, ma è in relazione alle funzioni dell'Autorità che si esplicano con l'Osservatorio e il servizio ispettivo. Questo lo stabilisce il disegno di legge, non il regolamento.

LOMBARDI. In sostanza, i commi 18 e 19 si riferiscono ad obblighi che, anche senza l'interesse di chi deve ricevere questi atti, cadono sulle teste delle stazioni appaltanti, nel senso che per qualsiasi tipo di lavoro queste stazioni appaltanti devono riempire di progetti, di dati, di «carta», insomma, l'Osservatorio dei pubblici. Così però si crea un freno all'efficienza ed un blocco della possibilità di controllo: controllare tutti i lavori pubblici sul territorio nazionale, effettuati dalle più svariate entità, con importi variabili dalle 500.000 lire fino a miliardi di lire comporta, di fatto, l'impossibilità di effettuare nessun tipo di controllo reale.

ZAMBERLETTI. Sono d'accordo con l'osservazione testè fatta dal senatore Lombardi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Questo ragionamento era emerso in sede di discussione generale, nel senso che se i documenti da trasmettere all'Osservatorio si fossero rivelati troppi, il volume della massa cartacea avrebbe reso sostanzialmente impraticabili i controlli previsti. D'altra parte, il collega Nerli sosteneva che andrebbe anche rivista la questione del regolamento: per lavori di importo inferiore ai 50 o ai 100 milioni di lire si potrebbe rendere non obbligatorio l'invio della relativa documentazione, demandando tutto al regolamento e trattando i dati con i supporti informatici. I colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno sottolineato l'importanza della data dei verbali, della denominazione dei lavori, dell'importo, del nominativo del responsabile e degli stati di avanzamento dei lavori. Mi chiedo se sia necessario mantenere questa dettagliata specificazione introdotta dalla Camera, che il collega Nerli ritiene necessaria, ma mi chiedo anche se questa enorme mole di dati consenta poi un serio esame della documentazione. Ritengo, infatti, che quando qualcuno non vuole far sapere qualcosa, si limita ad inviare «quintali» di materiale cartaceo, che poi nessuno è in grado di esaminare approfonditamente e che maschera l'essenziale. Ne abbiamo avuto una riprova quando la nostra Commissione ha chiesto alcune informazioni ai Ministeri: sono pervenuti pacchi di carte che ci hanno messo nell'impossibilità di esaminare i dati che ci servivano. Propongo quindi di esaminare con più attenzione l'emendamento 4.21, in modo da poterlo integrare con alcune informazioni e dati di base, precisando - se del caso - per quali lavori deve prevedersi l'esonero dell'invio della documentazione, magari individuandoli proprio in quelli relativi ad opere di importo inferiore ai cinquanta milioni di lire. Mi riservo di predisporre entro la giornata di domani una riformulazione dell'emendamento, tenendo conto delle esigenze individuate dal senatore Lombardi e dal senatore Nerli.

SARTORI. Mi sembra che si stia ponendo un problema che non esiste. Quanto verrebbe richiesto è contenuto in poche righe. Si chiede che entro sette giorni si forniscano dati concernenti la denominazione dei lavori: in sostanza, un nome; si richiede il relativo importo; un numero, quindi; la trasmissione del nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario; dunque un altro nome; infine, il nominativo del progettista con la specificazione dell'impresa. Tutto qui. Lo stato di avanzamento è rappresentato da un altro numero! Sono invece d'accordo che dobbiamo prevedere che, su richiesta dell'Autorità, vi sia la possibilità che vengano forniti gli elaborati esecutivi e particolareggiati dei lavori; il che, peraltro, comporta un aggravio molto relativo. D'altra parte, ritengo che non sia prevista la consegna degli elaborati perchè si è pensato che avrebbe comportato la predisposizione di un palazzo vasto come quello del Senato per l'archiviazione del materiale. Sui criteri, sono d'accordo nel demandarli al regolamento. Ma onestamente non vedo alcun problema nel richiedere quei pochi dati di cui si è parlato.

MAISANO GRASSI. Al comma 18 dell'articolo 4 si dice: «...o di definizione della trattativa privata...», ma va considerato che vi è un limite di spesa per la trattativa privata oltre il quale non si può utilizzare questa procedura. Se togliamo queste parole, eliminiamo i lavori d'importo sino ad una certa cifra.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Si tratta di cinque milioni di ECU.

NERLI. Vorrei aggiungere che il comma 18 non prevede solamente la casistica in base alla quale i responsabili dei procedimenti sono tenuti a fornire i dati all'Autorità, ma è un combinato di questa casistica con le relative sanzioni in caso di omissione dell'invio. Non vorrei, infatti, che con il discorso del materiale cartaceo eccedente si cercasse di arrivare a realizzare un altro obiettivo: lo dico, certo, con malizia, ma non intendo minimamente riferirmi alla persona del senatore Lombardi.

Insomma convengo anch'io sulla opportunità che il relatore riesamini la materia e predisponga una riformulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A questo punto ritengo che si debba accantonare la votazione degli emendamenti 4.20, 4.21, 4.21-bis, 4.21-ter e 4.22.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Vorrei fare una breve considerazione sull'emendamento 4.23. Ricordo che è già vigente una normativa sulla pubblicità e sulla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione. Inoltre, non ritengo che si possa istituire una «commissione per il controllo democratico dei lavori»; ne verrebbe contestata anche la composizione. Difficilmente la norma proposta sarebbe applicabile dal punto di vista pratico. Al limite, potremmo suggerire una più puntuale applicazione della legge vigente sulla pubblicità e trasparenza degli atti della pubblica amministrazione.

Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 4.23.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.3-bis, 4.4/1 e 4.4. Quest'ultimo, insieme all'emendamento 4.4/1, propone senza dubbio una riformulazione più organica del testo.

NERLI. Se mi è consentito, signor Presidente, vorrei far rilevare che la lettera a) dell'emendamento 4.4 prevede che l'autorità vigili affinché sia assicurata l'economicità dei lavori. Il testo approvato dalla Camera fa riferimento anche alla convenienza dell'opera; ritengo che questo non sia un problema irrilevante.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. L'Autorità esercita la vigilanza sui lavori pubblici ma non può esprimere una valutazione sulla convenienza dell'opera. Solo dal punto di vista tecnico questa rientra nelle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici poiché la valutazione sulla convenienza è principalmente di carattere politico. Non è certo l'Autorità che stabilisce la convenienza di un'opera; essa non ha il compito di esprimere pareri sull'opportunità o meno delle opere. L'Autorità deve verificare se nell'esecuzione dei lavori pubblici e nella gara di appalto sono state seguite procedure corrette; a tal fine effettua dei controlli a campione.

ZAMBERLETTI. È giusto operare attraverso controlli a campione ma per le grandi opere sarebbe preferibile controllare tutto.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Quanto all'emendamento 4.6, l'Autorità non può svolgere attività di banca dati perché è il gestore che lo fa. Anche controlli incrociati sono già previsti ma non spetta all'Autorità effettuarli. Quindi, trattandosi di compiti già previsti, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 4.6.

SARTORI. Accogliamo l'invito del Ministro e ritiriamo l'emendamento 4.6.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono favorevole agli emendamenti 4.5, 4.7, 4.8-bis, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13-bis, 4.15-bis, 4.15-ter, 4.16 e 4.17.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 4.18 vorrei svolgere alcune considerazioni: questo, ad esempio, è uno di quei casi in cui si va a interferire con il provvedimento di accompagnamento, che prevede che ogni anno questo organismo, ossia l'Osservatorio, determini i costi standardizzati per tipo di lavoro, quindi, credo che sia più opportuno provvedere a questa pubblicazione di dati annualmente anziché ogni sei mesi secondo quanto invece previsto dall'emendamento in esame. Proporrei pertanto al relatore di apportare una modifica in questo senso inserendo la parola «annualmente» al posto di «semestralmente». Con questa modifica sarei favorevole anche all'emendamento 4.18.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Accetto l'invito del Ministro e pertanto modifico l'emendamento 4.18 nel senso indicato.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Inoltre, esprimo parere favorevole all'emendamento 4.19 in quanto ritengo importantissimo il collegamento informatico. Riguardo all'emendamento 4.23, concordo con il relatore; credo che formare delle Commissioni che esplicherebbero la loro attività principalmente a livello comunale potrebbe creare dei ritardi dovuti magari a interminabili discussioni proprio in quelle sedi. Pertanto esprimo voto contrario all'emendamento 4.23.

SARTORI. Ritengo invece che quanto previsto dall'emendamento 4.23 renda possibile garantire la pubblicità e la trasparenza degli atti e, ad esempio, verificare se uno stato di avanzamento di un'opera sia o meno falso.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo infine parere favorevole all'emendamento 4.24.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 4.24 non sia molto chiaro e che quindi sia necessario verificarne il contenuto. Propongo pertanto di accantonare la votazione di tale emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se non vi sono altre osservazioni, la votazione dell'emendamento 4.24 è accantonata.

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 4.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3-bis.

SARTORI. Esprimo voto contrario all'emendamento in esame in quanto in Italia è scarsissimo il personale che beneficia di trattamenti economici di quel livello.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, esprimo anch'io parere contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Nella formulazione dell'emendamento 4.3-bis mi sono riferito agli stipendi dei dirigenti superiori riportati in una relazione del Governo e, naturalmente, *considerando sempre i limiti massimi*.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 4.3-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.15-ter.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.13-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4/1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4.

È approvato.

A seguito della precedente votazione ritengo che gli emendamenti 4.5 e 4.7 debbano essere dichiarati preclusi.

NERLI. L'emendamento 4.5, presentato dal senatore Giunta, tende a sostituire al comma 4 dell'articolo 4 la parola «convenienza» con la parola «utilità». Il relatore prima ha detto di essere d'accordo su tale emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Essendo stato approvato l'emendamento 4.4, il successivo emendamento 4.5 resta necessariamente precluso.

NERLI. Non sono d'accordo. L'autorità di vigilanza interviene non solo sulla regolarità delle gare di appalto ma osserva tutto ciò che avviene e ne fa relazione al Parlamento, al Governo e, se del caso, anche agli organi giurisdizionali competenti. Ma allora se, ad esempio, in un comune di 3.000 abitanti il consiglio comunale nella sua interezza decide di realizzare uno stadio da 20.000 posti, l'Autorità, svolgendo il suo compito di vigilanza, può segnalare che quell'opera è inutile, cioè non conveniente, cosa del resto che era stata proposta dalla Camera. Pertanto, non vedrei in questa norma un qualcosa da *dazebao*. Ad esempio, anche l'autorità antitrust interviene formulando pareri su operazioni che, pur se corrette, possano non essere convenienti. Sono quindi per mantenere l'emendamento 4.5.

MAISANO GRASSI. Sono d'accordo, perchè vi sono opere pubbliche, soprattutto in materia ambientale, totalmente inutili anche se assegnate con appalti regolari.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il discorso è in questi termini. Credo che vada rispettata l'autonomia di giudizio dei consigli comunali, provinciali e regionali e degli altri enti appaltanti che hanno potere decisorio in materia. Se si creasse un organo con il potere di dire che una determinata opera non andava realizzata potrebbero sorgere dei problemi e delle conflittualità. Ad esempio, in materia stradale, una regione può avere interesse che una determinata strada passi in un

punto o che venga data priorità alla stessa piuttosto che all'«Adriatica» o alla «Tirrenica». Ognuno potrebbe vedere le cose dal suo punto di vista, anche con giudizi del tutto rispettabili; pertanto, credo che si debba salvaguardare l'autonomia di giudizio. L'Autorità, inoltre, può sempre adempiere ad un compito di controllo in base a quanto stabilito dalla lettera d) dell'emendamento 4.4, ove si dice che essa «segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici e ne dà notizia, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti». Si può anche vedere di migliorare questa formulazione.

LOMBARDI. Ma cosa ci stanno a fare tutti gli organismi di controllo esistenti?

ZAMBERLETTI. Mi sembra che non si parli di valutazioni dal punto di vista della realizzazione dell'opera, ma dell'opportunità della stessa. L'esempio del «megastadio» realizzato nel comune di 3.000 abitanti è macroscopico, ma se ammettiamo il principio che siano necessarie tecniche *post* giudiziarie, che valutino cioè l'opportunità di una decisione e non la correttezza della stessa, entreremo in un campo dal quale sarà difficile uscire, perchè allora si può considerare inutile qualsiasi opera, anche ad esempio un asilo nido. C'è il caso macroscopico del «megastadio» che capiscono tutti, ma vi sono casi in cui l'Autorità potrebbe spingersi troppo a fondo nella sua valutazione affermando, ad esempio, che non si doveva realizzare un asilo nido ma un ospizio per gli anziani e il comune si troverebbe «sotto tiro» avendo realizzato un asilo nido che riteneva opportuno.

Il pericolo concreto è che stabilendosi per l'Autorità una normativa «a tutto campo», questa potrebbe essere utilizzata seguendo indirizzi di tipo politico: in sostanza vi è un problema di valutazione politica, più che di controllo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè l'emendamento 4.4 sostituisce l'intero comma 4, non posso che dichiarare preclusi gli emendamenti 4.5 e 4.7.

Metto ai voti l'emendamento 4.8-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12 nella seguente nuova formulazione:

Al comma 9, dopo la parola: «controllo», aggiungere le parole: «e qualora le irregolarità abbiano rilevanza penale».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.15-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.17, sostanzialmente identico all'emendamento 4.16, presentato dal senatore Liberatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.18, nel testo riformulato nel senso di sostituire la parola «semestralmente» con l'altra «annualmente».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.19, nel seguente testo riformulato:

Al comma 17, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.23.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

